

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 6949 del 14/12/2022 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Germanasca di Massello in Comune di Massello assentita a Microhydro S.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6949 del 14/12/2022; Codice Univoco: TO-A-10782**

"Il Dirigente  
(... *omissis* ...)

**DETERMINA**

- 1) di assentire a MICROHYDRO S.r.l. - C.F./P.IVA n. 03693710984 - con sede legale in Flero (BS), Via Pirandello n. 17, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca di Massello in Comune di Massello in misura di litri/sec massimi 1000 l/s e medi 373,84 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 9,15 la potenza nominale media di kW 33,54, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto, prima dell'avvio dei lavori, ad aggiornare i dati relativi al monitoraggio del T. Germanasca di Massello nel tratto oggetto di intervento secondo le indicazioni di ARPA Piemonte ed in particolare allo scopo di aggiornare la condizione relativa allo stato di *ante-operam* in conformità ai disposti di cui D.M. 260/2010 prevedendo, nello specifico, la conduzione di: 4 campagne/anno solare, una per ciascuna stagione, relativamente alle analisi chimico-fisiche; 3 campagne/anno solare relativamente al campionamento biologico del macrobenthos, nel corso del quale dovranno essere effettuate misure di portata transitante in alveo e misure della larghezza di alveo bagnato; ed infine 1 campagna/anno solare relativamente all'ittiofauna. Condizione *ante-operam* poi da correlare alla condizione *post-operam* risultante dalle campagne di monitoraggio anch'esse da condurre a cura del concessionario secondo le indicazioni di ARPA Piemonte;
- 6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

8) che il canone di cui al punto precedente è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

### **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/12/2022**

(... *omissis* ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nella D.D. n. 7-1139 del 2/2/2017 di conclusione della procedura di Verifica di VIA ove non superati in funzione degli esiti della successiva istruttoria autorizzativa e concessoria, oltre che nel provvedimento di Autorizzazione Unica sopra richiamato e nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati allo stesso o in esso richiamati, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità e la sicurezza idraulica del sito e il buon regime delle acque.

Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde del T. Germanasca di Massello, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. Le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati. Per la definizione e la valutazione delle possibili interferenze del nuovo impianto con le opere esistenti e con la viabilità comunale, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato che, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con il Comune di Massello al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela e l'integrità delle infrastrutture comunali esistenti. In caso di eventuali danni derivanti dalla fase di cantiere o connessi alla gestione dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con il Comune di Massello e gli eventuali oneri di manutenzione saranno in capo al titolare dell'utenza di cui al presente disciplinare. Il concessionario è altresì tenuto a presidiare l'impianto garantendone la sicurezza nelle diverse situazioni di esercizio ovvero di fermo impianto ed in particolare a monitorare la zona di presa allo scopo di garantire, costantemente e in tutte le situazioni di necessità, anche in conseguenza di eventi di piena, adeguata manutenzione alle opere di derivazione e all'adiacente guado comunale garantendone nel tempo la corretta funzione.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti competenti prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività sempre finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10782). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della traversa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 100 l/s. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli esiti dei monitoraggi e agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), anche per effetto della applicazione di nuovi o differenti parametri di calcolo del DE, nonché delle eventuali evoluzioni del quadro normativo e pianificatorio di riferimento. A tal riguardo è fatta altresì salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione di una componente aggiuntiva di modulazione dei rilasci.

#### Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DE

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del DE con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di nuovi o differenti dispositivi atti alla misura dello stesso DE qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia. La corretta funzionalità idraulica dei manufatti funzionali al rilascio sempre prioritario del DE dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. In corrispondenza delle sezioni di prelievo-rilascio, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DE nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DE, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

#### Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Poiché nei pressi della captazione è emersa la presenza di salti naturali invalicabili da parte dell'ittiofauna il concessionario ha richiesto deroga all'obbligo di realizzare la scala di risalita per l'ittiofauna; richiesta successivamente accolta dall'Ufficio competente della Città metropolitana di Torino. Ad ogni modo tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica (zona salmonicola) e dovranno essere condotti in conformità alle indicazioni della D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando ogni possibile fonte di impatto.(... *omissis* ...)"